

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive
di riordino del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.**

Audizione dell'Ispettore Nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana

4^ Commissione permanente (DIFESA) – Senato della Repubblica
Mercoledì 11 gennaio 2012

Alla luce di quanto emerso in sede di esame dei resoconti concernenti i dibattiti svolti nelle diverse Commissioni Parlamentari, nell'ambito dell'esame dello schema di Decreto legislativo riguardante il riordino della Croce Rossa Italiana, per fornire elementi conoscitivi circa talune osservazioni imprecise emerse sul Corpo Militare della C.R.I., chiedo di poter integrare il mio intervento del 21 dicembre scorso.

In via prioritaria occorre sottolineare che il Corpo Militare non rappresenta un'anomalia nell'ambito dell'istituzione umanitaria nella quale si colloca storicamente come prima componente volontaristica.

L'atto di nascita della Croce Rossa Italiana ha la data del 15 giugno 1864 per effetto della costituzione del Comitato Milanese della Associazione Italiana per il soccorso ai feriti e malati di guerra destinato a tradurre in realtà i sentimenti umanitari e le idee dei precursori: l'italiano Ferdinando Palasciano e lo svizzero Henry Dunant.

Il Corpo Militare della C.R.I. trae origine dalle Squadriglie di Soccorso per i feriti e malati di guerra costituite dal suddetto Comitato e riconosciute militari con provvedimento del Ministero della Guerra n. 2146 del 1 giugno 1866 convalidato con R.D. 2 luglio 1866 quale immediata applicazione della Convenzione Internazionale di Ginevra per la prima volta sottoscritta due anni prima il 22 agosto 1864 e posta in essere da tali Squadriglie nel momento stesso della loro nascita prestando la loro opera umanitaria nella battaglia risorgimentale di Custoza, ove ebbero il loro battesimo del fuoco.

Giova sottolineare che il Corpo, sin dalla sua nascita, compie la sua missione a fianco delle FF.AA. in un ruolo che non è sostitutivo dei servizi sanitari ma integrativo e diretto a coprire gli spazi nei quali tali servizi non operano e che è sempre stato assolto con fedeltà e tenacia lungo tutte le più tragiche vicende che hanno coinvolto la Nazione. Richiedendo troppo tempo la citazione di tutti gli interventi del Corpo, nell'arco di 146 anni di storia, per economia espositiva deposito una scheda riepilogativa.

Il Corpo oggi costituisce l'organizzazione militare della Croce Rossa Italiana in attuazione dell'art. 26 della vigente 1[^] Convenzione internazionale di Ginevra del 12 agosto 1949 resa esecutiva con L. 27 ottobre 1951, n. 1739.

In ordine alle perplessità emerse circa la presunta anomalia del Corpo Militare ausiliario delle FF.AA. nell'ambito della Croce Rossa Italiana, è da ritenersi che tale tesi sia dovuta a probabile errore interpretativo e, a tal proposito, per le opportune valutazioni sulle tematiche circa la compatibilità dell'organismo militare ausiliario delle FF.AA. all'interno della C.R.I., deposito per brevità di esposizione un'ulteriore scheda, dalla quale è agevole attingere utili informazioni.

E' necessario sottolineare che quanto determinato dalla legislazione vigente in Italia relativamente al Corpo Militare della C.R.I. è attualmente quasi perfetto nella normativa di indirizzo generale ed in assoluto allineamento con la normativa internazionale.

Il nostro ordinamento, purtroppo, è carente nei particolari e dalle relative carenze discendono le effettive anomalie le quali dovrebbero essere risolte attraverso uno specifico provvedimento legislativo.

E' probabile che le perplessità rilevate si riferiscano non al Corpo Militare in quanto tale ma ad un esteso utilizzo, nell'arco di diversi decenni, di personale militare da parte della Croce Rossa Italiana attraverso l'impiego di molte centinaia di militari nell'ambito di servizi ed attività prettamente civili dell'Ente.

E' tale utilizzo per attività civili di istituto che dovrebbe essere riconsiderato, salvaguardando comunque le posizioni lavorative dei singoli attraverso la loro immissione in un ruolo ad esaurimento non ripianabile.

Appare evidente che la componente militare della C.R.I. in servizio continuativo effettivo potrebbe essere rimodulata ma non certo eliminata. In tale quadro, eventuali inevitabili riduzioni, concepite in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, dovrebbero essere comunque compatibili con l'esistenza di una struttura in grado di poter continuare a consentire alla C.R.I. di avvalersi di un suo Corpo Militare per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale come previsto dalla Legge: art. 1626 del D.Lgs. 66/2010 (allo stato attuale rispetto ai 1200 militari attualmente in servizio, soltanto il 20% è impiegato nella struttura centrale e periferica del Corpo Militare).

Al fine di mantenere in efficienza la struttura di mobilitazione del Corpo costituita, oltre che dall'Ispettorato di vertice, dai Centri di Mobilitazione è imprescindibile la permanenza di una aliquota di personale in servizio che andrebbe altresì utilizzata per continuare a disporre permanentemente di snelle formazioni sanitarie campali motorizzate di pronto intervento, già a disposizione, da impiegare tempestivamente nell'ottica del valore strategico del prioritario interesse della salute pubblica, al verificarsi di improvvise gravi situazioni di emergenza.

A fronte delle considerazioni fin qui esposte sarebbe estremamente dannoso ipotizzare, come è stato suggerito, una smilitarizzazione del personale in servizio del Corpo, da ridurre allo stato di dipendenti civili da mobilitare all'occorrenza conseguentemente l'intera struttura del Corpo del tempo di pace che verrebbe a cessare con gravi riflessi anche nei confronti del personale in congedo ed il Corpo che perderebbe ogni capacità operativa stante la lunghezza e l'incertezza dei tempi di mobilitazione.

E' stato sollevato il timore che nella Croce Rossa Italiana si riscontri una troppo elevata presenza delle FF.AA..

Contrariamente a quanto esposto da alcuni, la legislazione italiana è molto rispettosa del "Principio di autonomia" che deve contraddistinguere la Croce Rossa ed a parte i poteri di vigilanza, indirizzo e controllo attribuiti al Ministero della Difesa, è prevista nella C.R.I. la sola saltuaria presenza di due ufficiali superiori delle FF.AA. inseriti nella Commissione Centrale del Personale Militare per concorrere alla valutazione delle pratiche di arruolamento e di avanzamento nel Corpo Militare.

Al di fuori della suddetta partecipazione prevista dalla legge, attualmente è riscontrabile nella C.R.I. solo la presenza di un ufficiale generale delle FF.AA. in congedo nella veste di Consigliere del Vertice della istituzione, da tale Autorità nominato autonomamente ma non designato dal Ministero della Difesa.

E' stato fatto cenno a presunti "rapidi" avanzamenti di carriera nel Corpo Militare. L'ipotesi è da smentire in quanto gli stessi sono avvenuti per effetto delle procedure amministrative adottate fino all'8 ottobre 2010 ai sensi del Regio Decreto 10 febbraio 1936, n. 484, titolato "Stato giuridico, reclutamento, avanzamento, trattamento economico e amministrazione del personale mobilitabile dell'Associazione Italiana della Croce Rossa" e dal 9 ottobre 2010, ai sensi Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare" dal Libro V, Titolo IV (peraltro più che di rapidità sarebbe più veritiero parlare di ritardi visto, che dall'entrata in vigore del predetto codice non sono stati effettuati avanzamenti di grado).

Non va trascurato che l'iter procedimentale degli avanzamenti di grado nel Corpo prevede molteplici fasi che coinvolgono la competenza di diversi organismi (anche esterni alla C.R.I.), sia in sede istruttoria sia in sede di emanazione dei provvedimenti finali. Per questi motivi i tempi di definizione dei procedimenti, risentendo dei vari passaggi che le pratiche devono necessariamente affrontare, possono protrarsi anche per molti anni. Si consideri che, allo stato attuale, per gli avanzamenti dell'anno 2008, non è stato possibile procedere ad alcuna valutazione delle singole posizioni.

Lo stesso Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, incaricato dell'ispezione presso il Comitato Centrale dell'Associazione nel 2008, a pag. 124 (punto 6.9.1) della sua relazione finale, afferma che "*i tempi di conclusione dei procedimenti di avanzamento sono decisamente lunghi: le*

proposte di promozione da sottoporre al vaglio del Presidente nazionale giungono all’Ispettorato Nazionale anche con ritardo di anni.”.

Ne consegue, quindi, che per effetto del suddetto complesso iter normativo procedimentale - anche volendo – non è possibile determinare “*rapidi avanzamenti di carriera in seno al Corpo Militare*”.

Si aggiunga, che tutte le pratiche di reclutamento e di avanzamento degli ufficiali vengono perfezionate attraverso il vaglio del Ministero della Difesa che provvede ai connessi decreti conclusivi.

In materia, è stato rilevato un sovraffollamento nei gradi più elevati degli ufficiali superiori e dei marescialli in servizio; tale sovraffollamento è stato causato non da disattese disposizioni normative, bensì dall’osservanza della vigente normativa di legge.

A tutt’oggi, infatti, il personale militare in servizio continuativo effettivo, pervenuto nella posizione giuridica con rapporto di impiego militare a tempo indeterminato con l’Ente C.R.I. (attraverso regolari concorsi a suo tempo banditi e svolti ex L. 28.10.1986 n. 730; in forza di D.P.C.M. 19.9.1986 ex L. 28.2.1986 ed in forza di D.P.C.M. 9.11.1988 ex L. 11.3.1988 n. 67) è disciplinato dalle stesse identiche norme vigenti per il personale in congedo del Corpo.

A colmare tali lacune speravamo si potesse provvedere con lo schema di decreto in corso di esame che, purtroppo, non risolve pienamente le problematiche sollevate.

Quanto al suggerito inserimento di personale femminile nei ruoli del Corpo Militare della C.R.I., non avremmo nulla da eccepire, fatta salva per noi l’inderogabile esigenza di conservare in tutte le nostre formazioni sanitarie militari l’inquadramento organico delle Infermiere Volontarie, la cui preziosa, valorosa ed entusiastica partecipazione non può trovare alternativa alcuna.

Circa presunte problematiche di natura finanziaria nell’ambito del Corpo Militare, intendo sottolineare nuovamente che, per quanto riguarda gli aspetti contabili e finanziari il bilancio della Croce Rossa Italiana è unico e la predisposizione e gestione dello stesso ricade sotto la responsabilità del Direttore Generale dell’Ente. Le competenze attribuite al Vertice del Corpo Militare nella sfera finanziaria attengono unicamente alla pianificazione delle spese, in quanto ogni decisione di natura gestionale non viene assunta attraverso provvedimenti emanati dal Vertice militare, bensì a firma di un Dirigente titolare di uno specifico Centro di Responsabilità Amministrativa

Quest’ultimo aspetto è stato oggetto di particolare attenzione da parte del competente organo ispettivo del Ministero della Difesa che nell’autunno 2009 ha compiuto un’ispezione amministrativo contabile presso la C.R.I. dalle cui risultanze non emerge alcuna censura nei confronti del Corpo Militare.

Allorquando è stata emanata la legge delega 4.11.2010, n. 183 il nostro auspicio è stato rivolto alla necessità di fruire dell'occasione per sanare lacune, realizzare economie, ottimizzare spese e costi di funzionamento, procedere ad un adeguamento della struttura del Corpo Militare per riportarlo ai compiti ausiliari delle Forze Armate razionalizzando anche, se necessario, le risorse umane disponibili.

Nel ringraziare per l'ulteriore spazio concesso intendo rinnovare l'auspicio di un impegno istituzionale finalizzato ad un prossimo intervento normativo foriero di una disciplina organica del personale in servizio del Corpo Militare della Croce Rossa che, pur in linea con le esigenze di bilancio, salvaguardi la funzionalità dell'istituzione e i diritti del personale militare.